

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- **ISO 45001:2018**
- **EMISSIONI IN ATMOSFERA, MODIFICHE ALLA PARTE QUINTA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE**
- **FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI, NUOVE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE**
- **OGGETTO: BANDO ISI INAIL 2017**

NEWS

ISO 45001:2018

Nel mese di marzo 2018 è stata pubblicata, in inglese e in italiano, la nuova Norma Iso 45001. E' il nuovo standard internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, applicabile da tutte le organizzazioni, di qualsiasi dimensione e tipologia. Sostituisce la OHSAS 18001:2007 ed è stata tradotta in italiano dall'UNI e adottata come UNI ISO 45001:2018, inserendo all'interno dell'appendice nazionale informativa, alcune note di chiarimento riguardanti la corretta collocazione della norma rispetto al quadro legislativo vigente e per consentire la soddisfazione dei requisiti legali vigenti in Italia.

La norma ricalca la struttura comune degli standard sui sistemi di gestione ambiente e qualità ma tiene in considerazione altri standard del settore tra cui Ohsas 18001, linee guida Ilo-Osh, varie norme nazionali e norme internazionali del lavoro e convenzioni dell'International Labour Organization.

In particolare utilizza la struttura di alto livello HLS, comune a tutti i nuovi standard Iso sui sistemi di gestione, allo scopo di favorire l'integrazione degli stessi. Come già per le altre Norme Iso sui sistemi di gestione (9001 e 14001), le principali novità riguardano alcuni punti, in particolare quelli legati all'analisi da parte dell'Organizzazione del contesto in cui opera, alla Leadership e alla partecipazione dei lavoratori, nonché alla pianificazione del Sistema.

A partire dalla pubblicazione, le aziende certificate 18001 avranno tre anni di tempo per recepire il nuovo standard.



EMISSIONI IN ATMOSFERA, MODIFICHE ALLA PARTE QUINTA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

Il 16 dicembre del 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 183 del 15 novembre 2017, provvedimento attuativo della Direttiva UE 2015/2193 inerente le emissioni in atmosfera degli "impianti di combustione medi". Il Decreto 183/2017 modifica e integra la "parte quinta" del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero la parte di articolato del Testo Unico Ambientale che – insieme a 11 allegati - si occupa delle emissioni in atmosfera. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano:

- nuove disposizioni per i "medi impianti di combustione" (impianti termici con potenzialità ≥ 1 MW), che hanno carattere procedurale (si estende il regime di autorizzazione a impianti in precedenza esclusi) e carattere sostanziale (si introducono specifici limiti di emissione);
- l'allungamento della validità delle autorizzazioni in via generale ("In deroga"), che passa da 10 a 15 anni;
- la possibilità di conseguire autorizzazioni "in deroga" (con procedura più semplice) anche per gli stabilimenti autorizzati con procedura ordinaria;
- la possibilità, per le Regioni, di disciplinare le "emissioni odorigene";
- l'esclusione dal regime di autorizzazione di Laboratori di analisi e ricerca e di impianti pilota, anche nel caso utilizzino sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.

In conseguenza della nuova disciplina gli impianti termici alimentati con combustibili gassosi

(metano e GPL), in precedenza esclusi dal regime di autorizzazione se caratterizzati da potenzialità inferiore a 3 MW, dovranno conseguire un'autorizzazione per le emissioni in atmosfera e dovranno rispettare specifici limiti ai camini; questi ultimi sono stabiliti nel nuovo Decreto o da più restrittive prescrizioni delle Regioni, definite all'interno di piani e programmi di qualità dell'aria.

FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI, NUOVE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

La Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente ha fornito con una sua nota alcune indicazioni sulle procedure di tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti previsto dall'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 152/06. Il chiarimento del Ministero riguarda in particolare la trasmissione della quarta copia del formulario mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale possibilità è stata infatti espressamente riconosciuta dalla Legge di Bilancio 2018, la quale ha introdotto, nella Parte IV del D.Lgs. 152/06, l'art. 194-bis, che, al comma 3, ha consentito la trasmissione della quarta copia del formulario prevista dal comma 2 dell'art. 193, anche mediante posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero dell'Ambiente, dopo aver ribadito che l'invio a mezzo PEC della quarta copia del formulario deve essere inteso come possibilità alternativa rispetto alle consuete modalità di trasmissione previste dall'art. 193, ha precisato che la disposizione risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura. Viene poi precisato che l'invio deve avvenire dall'indirizzo PEC del trasmittente (recuperatore o smaltitore) all'indirizzo PEC del ricevente (produttore), che

deve sempre essere garantita la buona leggibilità di tutte le parti del formulario e che il metodo scelto deve essere utilizzato per tutti gli invii e non caso per caso.

OGGETTO: BANDO ISI INAIL 2017

L'INAIL ha pubblicato il Bando Incentivi ISI 2017 che stanziava € 249.406.358 a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Bando è destinato alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, tra gli altri requisiti, quello di non aver ottenuto contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2014, 2015, 2016 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, di non aver ottenuto provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, distinte in diversi assi:

Asse 1: progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Asse 2: progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Asse 3: progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica

Asse 5: progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018. La procedura per accedere al finanziamento si articola in tre fasi. 1. compilazione della domanda nella sezione "Servizi online" del sito Inail dal 19 aprile 2018 al 31 maggio 2018 2. inoltro della domanda online nei giorni e orari di apertura dello sportello informatico, click day, che saranno pubblicati sul sito dell'Istituto a partire dal 7 giugno 2018 3. conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione utile per accedere al contributo, tramite l'invio della documentazione indicata nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

ECCO DOVE SCARICARE I DOCUMENTI:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html>



PRINCIPALI SCADENZE

31/03/2018

- GAS SERRA

Gli impianti soggetti a Emission Trading - scambio di quote di emissione di gas serra devono comunicare al Comitato ed iscriverne nel registro telematico le emissioni verificate (D. Lgs. 30/2013).

30/04/2018

- DICHIARAZIONE ANNUALE RIFIUTI

Entro tale data devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) i soggetti obbligati, ovvero:

- chiunque svolge a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed Enti che compiono operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed Enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8000,00 euro.

AESIS S.R.L. COME OGNI ANNO OFFRE IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E IL SUO INVIO TELEMATICO PER CONTO DELLE AZIENDE

30/04/2018

- CONTRIBUTO SISTRI

- Entro tale data deve essere effettuato il versamento per il contributo Sistri per l'anno in corso.
- I produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) già iscritti al registro nazionale ed i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione annuale per via telematica, tramite il sito: www.registroaee.it
- Deve essere effettuato il pagamento del diritto annuale per le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- Deve essere effettuato il versamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

- Deve essere effettuata la trasmissione dati per il registro INES/E-PRTR per impianti soggetti le cui emissioni superano le soglie definite dalla normativa (Reg. CE 166/2006).
- Gli impianti soggetti ad Emissions Trading devono restituire un numero di quote pari alle emissioni dell'anno precedente (D.Lgs. 30/2013).
- Deve essere effettuata la comunicazione annuale del nominativo dell'Energy Manager per aziende soggette a tale nomina (legge 10/91).

delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono dichiarare al Ministero dell'Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. Il mancato adempimento di tale obbligo, disciplinato dall'art. 16 dello stesso DPR 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/CE su taluni gas ad effetto serra), è punito dal D. Lgs. 26/2013 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10 mila euro.



**AESIS S.R.L FORNISCE IL SERVIZIO DI CONSULENZA
IN TALE AMBITO**



31/05/2018

- DICHIARAZIONE ANNUALE F-GAS

Entro tale data gli operatori devono trasmettere on line la Dichiarazione F-Gas sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2017 tramite l'apposita piattaforma istituita presso l'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/fgas>).

L'operatore obbligato a presentare la Dichiarazione è la persona fisica o giuridica preposta al controllo del funzionamento tecnico e della gestione ordinaria delle apparecchiature e degli impianti, che ha libero accesso all'impianto ed è dotato di potere decisionale riguardo le modifiche tecniche e le quantità di gas fluorurati. A questo proposito, il DPR 43/2012 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore se non ha delegato a terzi l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Gli operatori



SULLA RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA FORMAZIONE SPECIFICA

Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione sul tema della mancata formazione. Interessante è la sentenza n° 57977 del 29 dicembre 2017 che interviene in particolare sulla formazione specifica, relativamente ad un ricorso in merito al giudizio su un infortunio con un trapano a colonna e alle responsabilità del direttore di stabilimento per la mancata formazione specifica.

Il fatto ha riguardato un operaio addetto a manutenzioni elettriche che, impegnato nella foratura di una piastra in acciaio ed utilizzando a tal fine un trapano a colonna, accortosi che la punta del mandrino oscillava perché non era ben fissata, aveva inserita la mano sotto la protezione di cui era dotato il trapano per cercare di stringere il mandrino e bloccare la punta, ma la rotazione del mandrino gli aveva trascinato la mano ed il pollice dell'operaio, il quale ritraeva la mano per liberarsi dalla presa, ma senza premere il pulsante d'emergenza né aprendo lo schermo di protezione (manovra che avrebbe interrotto il movimento rotatorio del mandrino), così provocandosi alcune lesioni"

All'imputato, nella sua qualità di responsabile della sicurezza e direttore dello stabilimento era stato contestato *"di non avere adottato le misure necessarie affinché l'uso del trapano a colonna fosse consentito ai soli dipendenti provvisti di specifica ed adeguata informazione, formazione ed addestramento.*

La condanna in primo grado si era basata sul fatto che l'operaio non aveva ricevuto una

specifico formazione circa l'impiego in sicurezza del macchinario che stava utilizzando al momento dell'incidente, e che *"la sua condotta, pur negligente, non aveva avuto portata interruttiva del nesso di causalità tra l'omessa specifica formazione e l'evento lesivo"*.

Tra i motivi del ricorso vi erano la presenza sul sito cartelli segnaletici che vietavano di intervenire con le mani a macchina in moto e di fermare sempre il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione ed il fatto che il rischio che il lavoratore aggirasse il dispositivo di protezione presente sulla macchina non era prevedibile.

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha sottolineato vari aspetti


- ha evidenziato che nella sua posizione di garante per la sicurezza e direttore dello stabilimento, l'imputato era *"tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e perciò dev'essere chiamato a rispondere degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo.* Al riguardo era emerso che il lavoratore aveva ricevuto una formazione a carattere generale sui rischi di infortuni, ma non una formazione specifica in tema di impiego in sicurezza del trapano a colonna (e quindi in riferimento ai rischi specifici di un uso scorretto del macchinari);
- ha giudicato corretto il riferimento nella condanna alla giurisprudenza di

legittimità secondo la quale “non è sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l'obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l'apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento;

- relativamente alla prevedibilità della condotta del lavoratore, “essa va di contro ritenuta sussistente ed è comprovata, in primo luogo, proprio dalla presenza dei cartelloni di divieto cui fa riferimento il ricorrente e, in secondo luogo, dalla presenza del dispositivo di protezione di cui era corredato il macchinario: cautele, queste, che si spiegano solo con l'esigenza di prevenire ed evitare, per quanto possibile, il rischio che, per qualsivoglia ragione, i lavoratori addetti al trapano a colonna inseriscano le mani a contatto con il mandrino o con altre parti in movimento. Rischio che, perciò, era sicuramente già noto e deve ritenersi altrettanto sicuramente non esorbitante dall'alveo della prevedibilità”.
- infine la Corte ha evidenziato che il lavoratore non aveva ricevuto una formazione sui rischi specifici del macchinario che egli stava impiegando al momento dell'infortunio. E il suo comportamento “non poteva sicuramente qualificarsi come caratterizzato da imprevedibilità: il fatto stesso che il rischio che si è poi concretizzato fosse anche prevedibile (come osservato in relazione alla presenza di segnaletica e di dispositivi tesi a prevenire tale rischio) esclude che il comportamento del lavoratore in occasione dell'infortunio potesse

qualificarsi come abnorme, o comunque eccezionale e imprevedibile. Né tanto meno tale comportamento poteva dirsi ‘eccentrico’, sia rispetto alle mansioni assegnate al lavoratore, sia rispetto al rischio governato dall'imputato nella sua qualità, che gli imponeva, come garante, di adibire i lavoratori a mansioni rischiose (come quella di operare presso un macchinario di cui erano certamente previsti, per quanto detto, i profili di pericolosità) solo dopo averli adeguatamente formati, informati ed addestrati con riguardo ai rischi specifici delle operazioni loro affidate”.

[fonte: <https://www.puntosicuro.it>]



ATTREZZATURE: LA MESSA IN SERVIZIO E LA PRIMA VERIFICA PERIODICA

L'Inail ha pubblicato il Documento "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I", a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Luigi Cavanna (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Romano Ciancio (Unità operativa territoriale CVR di Piacenza). Il Documento si sofferma sugli apparecchi di sollevamento di tipo fisso non azionati a mano e con portata superiore ai 200 Kg., fornendo precise indicazioni sulle istruzioni per la messa in servizio e la prima verifica periodica previste dall'Allegato VII del D.Lgs.81/08.

Il Documento ricorda che il Datore di Lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, deve provvedere a:

- dare comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'Unità operativa territoriale (Uot) Inail competente, che provvede all'assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all'unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i."

La comunicazione di messa in servizio/ immatricolazione

La comunicazione di messa in servizio di un apparecchio di sollevamento deve essere inoltrata tramite posta certificata o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale Inail. E' utile che a tale comunicazione il Datore di

Lavoro alleggi copia della dichiarazione CE di conformità dell'attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione, anche se la mancata presentazione della Dichiarazione di conformità non costituisce motivo ostativo al rilascio della matricola.

A seguito della comunicazione di messa in servizio del Datore di lavoro, l'Unità operativa territoriale Inail provvede ad assegnare una matricola all'attrezzatura e a trasmetterla all'utente.

Richiesta di prima verifica periodica

Il Datore di lavoro - ai sensi dell'articolo 71, del D.Lgs. 81/2008 e in conformità alla periodicità stabilita dall'allegato VII - deve provvedere a richiedere all'unità operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso. Le periodicità indicate nell'allegato VII, rappresentano il termine ultimo entro il quale l'attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell'effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l'attrezzatura non potrà essere utilizzata.

Anche in questo caso la richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata tramite posta certificata o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale Inail". Anche in questo caso sarebbe utile che il Datore di lavoro alleggi copia della dichiarazione CE di conformità dell'attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione, anche se la mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo per ritenere la richiesta incompleta.

Dalla data di ricevimento della richiesta inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l'Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal Datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail nella sezione 'ricerca e tecnologia'".

La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Ricordiamo che le verifiche periodiche successive alla prima vanno richieste alla Usl di riferimento o ai soggetti abilitati indicati negli elenchi regionali Inail. Per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso non azionati a mano e con portata superiore ai 200 Kg la periodicità delle verifiche è definita

dalla tabella presente nell'Allegato VII del D.Lgs.81/08 e di seguito riportata:



Attrezzatura	Intervento/periodicità
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale

A P P R O F O N D I M E N T O

INTERPELLO 1/2018 – DATORI DI LAVORO IN ATTIVITÀ SVOLTE ESCLUSIVAMENTE PRESSO I COMMITTENTI

La commissione per gli Interpelli ha pubblicato la risposta all'Interpello n°1/2018 del 14 febbraio 2018 relativo agli obblighi di cui all'art.18, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08 (designazione addetti emergenze) e al D.M. 10 marzo 1998 per un Datore di Lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un Datore di Lavoro committente. L'ANIP (Associazione Nazionale Imprese di Pulizia), per conto di una propria associata che eroga servizi utilizzando esclusivamente locali non suoi, ma di proprietà dei committenti, ha posto tre quesiti:

1) Per un Datore di Lavoro che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del Datore di Lavoro Committente, l'obbligo imposto dall'art.18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d'atto che il Datore di Lavoro committente ha predisposto un Piano di Emergenza che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?

2) Le squadre di emergenza e primo soccorso del Datore di Lavoro committente possono essere sufficienti per tutelare tutti i soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?

3) La presa d'atto che il Datore di Lavoro committente ha predisposto un Piano di Emergenza che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell'ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all'art. 26 del D.Lgs.81/08: questa presa d'atto,

formalizzata attraverso un verbale di condivisione del Piano di Emergenza stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l'obbligo per l'Appaltatore di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/08?"

La Commissione, a supporto della sua risposta, fa riferimento a vari articoli delle norme di riferimento:

- Gli articoli 18, 43, 46 del D.Lgs.81/08 in merito agli obblighi del Datore di Lavoro di designare gli addetti alla gestione delle emergenze, valutando i rischi specifici dell'attività.
- Il D.M. 10 marzo 1998, nell'ambito dei criteri per la valutazione del rischio incendio e per la redazione del Piano di Emergenza, specificando che lo stesso deve tenere conto di una serie di fattori legati alle caratteristiche dei luoghi, alle dotazioni presenti ed al livello di informazione delle persone presenti.
- All'art.26 del D.Lgs.81/08, laddove ricorda che sul Datore di Lavoro committente gravano vari obblighi, tra i quali quello di fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quello di promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che sono presenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

- Al comma 3 dell'Art.26 del D.Lgs.81/08 laddove ricorda che al Datore di lavoro committente spetta l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre eventuali interferenze, ma che lo stesso non riguarda i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Sulla base di tutti questi elementi la Commissione ha ricordato di poter rispondere solo a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, ma di non potersi pronunciare sulla correttezza delle modalità in base alle quali le singole aziende attuano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per questo motivo non può rispondere alle richieste di ANIP volte ad ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge.

Per quanto, invece, gli obblighi generali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, ritiene non vi sia dubbio che anche il Datore di Lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all'adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come - ad esempio - nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.

D'altra parte, il Datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese

appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre, i Datori di Lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente. Su queste basi la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i Datori di Lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, siano compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l'obbligo per l'appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

